COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2026
COM(2026) 621 final

2026/0359 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica otto decisioni relative alla conclusione di accordi quadro tra l'Unione europea e taluni paesi candidati e paesi della politica europea di vicinato sui principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivi e obiettivi della proposta

Nell'ambito del processo di allargamento e della politica europea di vicinato (PEV) l'apertura di taluni programmi dell'Unione europea ai paesi aderenti, ai paesi candidati o potenziali candidati all'adesione (di seguito "paesi candidati") e ai paesi della politica europea di vicinato (di seguito "paesi della PEV") è da tempo una delle numerose misure usate per promuovere le riforme, la modernizzazione, la transizione e il graduale allineamento di tali paesi all'*acquis* dell'Unione.

Nella comunicazione del 2006 al Consiglio e al Parlamento europeo sull'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari[1] la Commissione aveva proposto di seguire, mutatis mutandis, la prassi già definita in relazione ai paesi aderenti e ai paesi candidati e potenziali candidati applicata fin dal 2002 (il cosiddetto "approccio quadro")[2] per consentire la partecipazione dei paesi della PEV ai programmi all'epoca "comunitari". Il metodo dell'"approccio quadro" comprendeva le due fasi principali illustrate qui di seguito.

(1) Nei confronti dei paesi aderenti, paesi candidati, paesi potenziali candidati o paesi della PEV, la **prima fase** consiste nella conclusione di un accordo che stabilisca i principi generali in base ai quali ciascun paese potrà partecipare ai programmi dell'Unione per i quali l'atto istitutivo consente la partecipazione di detti paesi. Siffatto accordo, che assume la forma di protocollo o di accordo quadro (di seguito "accordo quadro"), è adottato dal Consiglio previa approvazione del Parlamento; in esso sono stabiliti l'assetto generale e le principali modalità che disciplinano la partecipazione del paese terzo ai programmi d'interesse. L'accordo fornisce la base giuridica necessaria affinché l'Unione possa impegnare risorse finanziarie per la partecipazione del paese terzo ai programmi e consente all'Unione di chiedere a tale paese il pagamento di un contributo finanziario per i programmi dell'Unione a cui è prevista la sua partecipazione. Dispone che siano rispettate le opportune norme finanziarie e di revisione contabile dell'Unione e che i partecipanti del paese terzo debbano per quanto possibile rispettare le stesse condizioni dei partecipanti degli Stati membri. Riporta una disposizione che consente al paese terzo di partecipare da osservatore, per i punti che lo riguardano, ai comitati incaricati dell'attuazione dei programmi d'interesse. L'elemento più importante ai fini della presente decisione è comunque che siffatto accordo fornisce alla Commissione e al paese terzo la base da cui muovere per concordare modalità e condizioni specifiche della partecipazione del paese terzo a ciascun programma dell'Unione (disposizione prevista solitamente nell'articolo 5 dell'accordo quadro).

(2) Come indicato in precedenza, ciascun accordo quadro prevede che le specifiche modalità e condizioni della partecipazione del paese candidato o del paese della PEV a

---

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari, COM(2006)724 def.

[2] Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie comunitari", del 3 dicembre 2003, COM(2003)748.

ciascun programma siano stabilite in un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e il paese aderente, candidato, potenziale candidato o della PEV in questione. La conclusione di tali accordi bilaterali vincolanti sulla partecipazione del paese terzo a un programma specifico dell'Unione (di seguito "accordo specifico") costituisce la **seconda fase**.

(3) Ad oggi l'Unione ha concluso accordi quadro del tipo descritto con vari paesi candidati, potenziali candidati o della PEV, ossia Albania[3], Algeria[4], Armenia[5], Autorità palestinese[6], Azerbaigian[7], Bosnia-Erzegovina[8], Georgia[9], Giordania[10], Kosovo[11], Libano[12], Macedonia del Nord[13], Marocco[14], Moldova[15], Montenegro[16], Serbia[17], Tunisia[18], Turchia[19] e Ucraina[20], e ne ha firmato uno con Israele[21].

---

3 Accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

4 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione, GU L 148 del 13.6.2015.

5 Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione, GU L 174 del 13.6.2014.

6 Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione, GU L 121 dell'8.4.2021.

7 Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione, GU L 19 del 24.1.2015.

8 Accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

9 Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione, GU L 8 dell'11.1.2014.

10 Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione, GU L 117 del 27.4.2013.

11 Accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, GU L 195 del 27.7.2017.

12 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, GU L 47 del 20.2.2015.

13 Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

14 Protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del

(4) L'illustrato approccio in due fasi implica che ciascun accordo su un programma specifico dell'Unione sia negoziato e concluso dalla Commissione in conformità dell'articolo 5 del rispettivo accordo quadro e che, a tal fine, la procedura dell'UE applicabile all'adozione dell'accordo specifico sia la procedura semplificata prevista all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

(5) L'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici è tuttavia prevista soltanto in alcune delle decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi quadro sui principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione con i paesi candidati, potenziali candidati o della PEV, in particolare in quelle relative ai protocolli degli accordi di partenariato con Albania[22], Algeria[23], Autorità palestinese[24], Bosnia-Erzegovina[25], Kosovo[26], Libano[27], Macedonia del Nord[28], Serbia[29], Tunisia[30] e Turchia[31].

Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione, GU L 90 del 28.3.2012.

15 Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione, GU L 14 del 19.1.2011.

16 Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari, GU L 43 del 19.2.2008.

17 Accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

18 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, GU L 96 dell'11.4.2015.

19 Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari, GU L 61 del 2.3.2002.

20 Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione, GU L 18 del 21.1.2011.

21 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, GU L 129 del 17.5.2008.

22 Decisione 2005/524/CE del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

23 Decisione (UE) 2017/85 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione, GU L 14 del 18.1.2017.

24 Decisione (UE) 2024/375 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione, GU L, 2024/375.

(6) Per quanto riguarda invece Armenia[32], Azerbaigian[33], Georgia[34], Giordania[35], Marocco[36], Moldova[37], Montenegro[38] e Ucraina, benché gli accordi quadro prevedano

---

25 Decisione 2005/525/CE del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

26 Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, GU L 195 del 27.7.2017.

27 Decisione (UE) 2016/1225 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione, GU L 202 del 28.7.2016.

28 Decisione 2005/528/CE del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

29 Decisione 2005/527/CE del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, GU L 192 del 22.7.2005.

30 Decisione (UE) 2015/2025 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, GU L 297 del 13.11.2015.

31 Decisione 2002/179/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari, GU L 61 del 2.3.2002.

32 Decisione 2014/347/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione, GU L 174 del 13.6.2014.

33 Decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione, GU L 199 del 26.7.2016.

34 Decisione 2014/319/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione, GU L 165 del 4.6.2014.

35 Decisione 2014/163/UE del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione, GU L 89 del 25.3.2014.

36 Decisione 2012/170/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione, GU L 90 del 28.3.2012.

37 Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 aprile 2011, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la

la medesima procedura per la conclusione di accordi specifici, le rispettive decisioni del Consiglio relative alla loro conclusione[39] non richiamano un'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici.

(7) Ai fini sia della certezza del diritto e della trasparenza sia dell'equilibrio istituzionale e della leale cooperazione tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, è necessario modificare le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi quadro di cui al punto 6 aggiungendovi l'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici con i rispettivi paesi secondo la procedura prevista all'articolo 5 degli accordi quadro.

1.2. Illustrazione delle singole disposizioni della proposta

Data la situazione descritta, la presente proposta è intesa a modificare le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi quadro con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Giordania, il Marocco, la Moldova, il Montenegro e l'Ucraina sulle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell'Unione, aggiungendovi l'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici.

Con le modifiche proposte delle decisioni del Consiglio interessate si colmerà la lacuna indicata al punto (6) grazie all'inserimento di un articolo che prevede l'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici, accompagnato dal corrispondente considerando[40]. Si propone inoltre di aggiungere un rimando all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE come base giuridica nelle decisioni del Consiglio che attualmente non lo riportano.

2. BASE GIURIDICA E SCELTA DELL'ATTO GIURIDICO

2.1. Base giuridica della decisione proposta

In applicazione del principio del "parallelismo della forma", la base giuridica procedurale appropriata per modificare decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali è l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE. Poiché alcuni dei paesi terzi interessati sono paesi candidati, all'adozione della presente decisione del Consiglio dev'essere applicato parimenti l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione, GU L 131 del 18.5.2011.

38 Decisione 2008/127/CE del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari, GU L 43 del 19.2.2008; decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, GU L 108 del 29.4.2010.

39 Decisione 2011/290/UE del Consiglio, del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione, GU L 133 del 20.5.2011.

40 In alcuni casi, come per la Moldova, l'articolo 218, paragrafo 7, TFUE è menzionato come base giuridica, ma manca un articolo, sostenuto da un considerando, che preveda l'abilitazione esplicita della Commissione a concludere accordi specifici - http://data.europa.eu/eli/dec/2011/283/oj.

Sebbene sia già accaduto che decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali fossero modificate, l'aggiunta dell'abilitazione esplicita della Commissione in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE costituisce una modifica inedita. Siffatta abilitazione ex post per accordi già conclusi non implica tuttavia questioni di certezza del diritto, in quanto la modifica proposta avrebbe ripercussioni soltanto all'interno dell'Unione, senza conseguenze per il rapporto giuridico tra l'Unione e i vari paesi terzi interessati.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione modificativa del Consiglio dovrebbe essere unicamente l'articolo 212 TFUE, quali che siano le basi giuridiche sostanziali delle decisioni del Consiglio da modificare. La decisione del Consiglio proposta disciplina infatti soltanto la procedura di conclusione degli accordi specifici, e riguarda pertanto le modalità di cooperazione tra l'Unione e il paese terzo in questione, ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 3, TFUE, la cui applicazione è trasversale a tutti i programmi dell'Unione cui il paese terzo partecipa, quale che ne sia la materia.

2.2. Scelta dell'atto giuridico

In ossequio al principio del parallelismo delle procedure, la proposta, il cui scopo è modificare varie decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali[41], deve configurarsi come proposta di decisione del Consiglio da adottare previa approvazione del Parlamento europeo.

[41] Decisione 2014/347/UE del Consiglio, decisione 2014/319/UE del Consiglio, decisione 2011/283/UE del Consiglio, decisione 2012/176/UE del Consiglio, decisione 2011/290/UE del Consiglio, decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio, decisione 2014/163/UE del Consiglio, decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione.

2026/0359 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica otto decisioni relative alla conclusione di accordi quadro tra l'Unione europea e taluni paesi candidati e paesi della politica europea di vicinato sui principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 7, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sulla partecipazione di un dato paese terzo a un programma specifico dell'Unione (di seguito "accordo specifico") definisce le specifiche modalità e condizioni della partecipazione di tale paese terzo al programma dell'Unione in questione, in particolare il contributo finanziario a suo carico e le procedure di relazione e valutazione.

(2) Nell'impostazione degli "accordi quadro" istituita nel 2002[1], gli accordi specifici con i paesi aderenti, i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione e i paesi della politica europea di vicinato ("PEV") sono conclusi in base agli accordi quadro che ne stabiliscono i principi generali cui attenersi in tutti i casi. Gli accordi specifici integrano gli accordi quadro aggiungendo le specifiche modalità e condizioni della partecipazione del paese terzo d'interesse a ciascun programma specifico dell'Unione.

(3) Gli accordi quadro e gli accordi specifici sono di norma conclusi sotto forma di accordi internazionali vincolanti al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e stabilire impegni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda il contributo finanziario del paese terzo e la cooperazione ai fini della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Ne consegue che sia agli accordi quadro sia agli accordi specifici si applica la procedura di conclusione di accordi prevista all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(4) Tutti gli accordi quadro conclusi con paesi aderenti, paesi candidati o potenziali candidati all'adesione o paesi della PEV prevedono che gli accordi specifici siano conclusi dalla Commissione, a nome dell'Unione, e dalle autorità competenti del paese terzo d'interesse in conformità dell'articolo 5 del rispettivo accordo quadro.

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari, COM(2006)724 def.

(5) Nell'Unione il menzionato assetto implica il ricorso alla procedura semplificata prevista all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, in base alla quale il Consiglio può abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo fatto salvo, eventualmente, il soddisfacimento delle condizioni specifiche disposte dal Consiglio a corredo dell'abilitazione.

(6) L'Unione ha concluso accordi quadro e protocolli sulla partecipazione ai suoi programmi con Albania[2], Algeria[3], Armenia[4], Autorità palestinese[5], Azerbaigian[6], Bosnia-Erzegovina[7], Georgia[8], Giordania[9], Kosovo[10], Libano[11], Macedonia del Nord[12],

---

2 2005/517/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 1, GU L 334M del 12.12.2008, pagg. 269–270 (MT), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/517/oj).

3 Decisione (UE) 2017/85 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/85/oj).

4 2014/347/UE: Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 2014, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/347/oj.

5 Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (GU L 121 dell'8.4.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2021/570/oj).

6 Decisione (UE) 2015/105 del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/105/oj).

7 2005/525/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 80, GU L 334M del 12.12.2008, pagg. 350-354 (MT), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/525/oj).

8 2014/7/UE: Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia, sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/7/oj).

9 2014/163/UE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/163/oj).

10 Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1388/oj).

Marocco[13], Moldova[14], Montenegro[15], Serbia[16], Tunisia[17], Turchia[18] e Ucraina[19], e ha firmato un siffatto accordo con Israele[20]. L'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici è riportata soltanto nelle decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi quadro

---

11 Decisione (UE) 2015/268 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/268/oj).

12 2005/528/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 867, GU L 334M del 12.12.2008, pag. 365(MT), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/528/oj).

13 2012/176/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/176(1)/oj).

14 2011/283/UE: Decisione del Consiglio, del 12 aprile 2011, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/283/oj).

15 2008/127/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/127(1)/oj).

16 2005/527/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, GU L 334M del 12.12.2008, pag. 360-364 (MT), GU L 192 del 22.7.2005, pagg. 84-85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/527/oj.

17 Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/575/oj).

18 Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/179/oj).

19 2011/33/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/33(1)/oj).

20 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, GU L 1 del 28.3.2012, pag. 39.

con Albania[21], Algeria[22], Autorità palestinese [23], Bosnia-Erzegovina[24], Kosovo[25], Libano[26], Macedonia del Nord[27], Serbia[28], Tunisia[29] e Turchia[30].

(7) Benché i menzionati accordi quadro con paesi candidati, potenziali candidati e della PEV prevedano tutti, in termini identici, che gli accordi specifici siano concordati tra

---

21 2005/524/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 78 e GU L 334M del 12.12.2008, pag. 345, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/524/oj).

22 Decisione (UE) 2017/85 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/85/oj).

23 Decisione (UE) 2024/375 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (GU L, 2024/375, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/375/oj).

24 2005/525/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 80 e GU L 334M del 12.12.2008, pag. 350, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/525/oj).

25 Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1388/oj).

26 Decisione (UE) 2016/1225 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1225/oj).

27 2005/528/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 86 e GU L 334M del 12.12.2008, pag. 365, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/528/oj).

28 2005/527/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 334M del 12.12.2008, pag. 360 e GU L 192 del 22.7.2005, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/527/oj).

29 Decisione (UE) 2015/2025 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (GU L 297 del 13.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2025/oj).

30 2002/179/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/179/oj).

la Commissione e le autorità competenti del paese terzo d'interesse, le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi quadro con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Giordania, il Marocco, la Moldova, il Montenegro e l'Ucraina non prevedono a tal fine un'abilitazione esplicita in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

(8) Ai fini sia della certezza del diritto e della trasparenza sia dell'equilibrio istituzionale e della leale cooperazione tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, è necessario modificare le decisioni del Consiglio di cui al considerando 7 per colmare la lacuna attuale aggiungendovi l'abilitazione esplicita della Commissione, in virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a concludere accordi specifici.

(9) Ai fini della certezza del diritto è opportuno aggiungere un rimando all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE come base giuridica nelle decisioni del Consiglio che attualmente non lo riportano.

(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione[31], la decisione 2011/283/UE del Consiglio[32], la decisione 2011/290/UE del Consiglio[33], la decisione 2012/176/UE del Consiglio[34], la decisione 2014/163/UE del Consiglio[35], la decisione 2014/319/UE del Consiglio[36], la decisione 2014/347/UE del Consiglio[37] e la decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio[38],

---

31 2010/224/UE, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/224/oj).

32 2011/283/UE: Decisione del Consiglio, del 12 aprile 2011, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/283/oj).

33 2011/290/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/290/oj).

34 2012/176/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/176(1)/oj).

35 2014/163/UE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/163/oj).

36 2014/319/UE: Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/319/oj).

37 2014/347/UE: Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 2014, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai

relative all'accordo di associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Moldova, Montenegro, Marocco e Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/347/UE è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169 e 172, l'articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con l'Armenia che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Armenia a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 2

La decisione 2014/319/UE è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con la Georgia che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Georgia a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

---

programmi dell'Unione (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/347/oj).

[38] Decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1210/oj).

Articolo 3

La decisione 2011/283/UE è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169 e 172, l'articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

"La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con la Moldova che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica di Moldova a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 4

La decisione 2012/176/UE è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

"La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con il Marocco che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Regno del Marocco a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 5

La decisione 2011/290/UE è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169 e 172, l'articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con l'Ucraina che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Ucraina a un determinato programma, compreso il contributo

finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 6

La decisione (UE) 2016/1210 è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

"La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica dell'Azerbaigian che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il gruppo competente del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 7

La decisione (UE) 2014/163 è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

"La Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione, un accordo con il Regno hascemita di Giordania che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il competente gruppo del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 8

La decisione 2010/224/UE, Euratom è così modificata:

(1) nel preambolo, il visto sulla base giuridica è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 218, paragrafo 7,";

(2) è inserito l'articolo 3 bis seguente:

"Articolo 3 bis

Nel quadro del protocollo n. 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, la Commissione è abilitata a concludere, a nome dell'Unione,

un accordo con la Repubblica di Montenegro che stabilisca le modalità e condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica di Montenegro a un determinato programma, compreso il contributo finanziario a suo carico. La Commissione tiene il competente gruppo del Consiglio informato al riguardo.".

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente